



COMUNE DI TODI
(Provincia di Perugia)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 25 MARZO 2010

Oggetto: Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – TARSU – Determinazione tariffe anno 2010.

L'anno duemiladieci addi **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **19.00** e segg.

nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Antonino RUGGIANO	Sindaco	X	
Moreno PRIMIERI	Vice Sindaco		X
Margherita BERGAMINI	Assessore	X	
Ugo TODINI	Assessore	X	
Mario CIANI	Assessore	X	
Nazareno MENGHINI	Assessore	X	
Antonio SERAFINI	Assessore	X	

Assume la presidenza il Sig. Avv. **Antonino Ruggiano** in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Generale** Dr.ssa **Francesca Vichi**.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che** con l'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato stabilito lo slittamento dell'entrata in vigore della disciplina per l'introduzione obbligatoria della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 ed il conseguente mantenimento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TA.R.S.U. fino all'introduzione del canone stesso, secondo scansioni temporali all'uopo previste;
- **che** con l'art. 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. finanziaria 2003) è stata stabilita la proroga “a quattro anni”, quindi al 31 dicembre 2004, del termine previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che sancisce l'obbligo del passaggio da “tassa” a “tariffa” del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per i comuni che nell'anno 1999 avevano conseguito un grado di copertura dei costi del servizio di nettezza urbana superiore all'85%;
- **che** con il comma 523 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. finanziaria 2005), è stata estesa la proroga “a sei anni”, quindi al 31 dicembre 2005, del termine, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'art. 31, comma 21, della legge n. 289/2002 (c.d. finanziaria 2003), che sancisce l'obbligo del passaggio da “tassa” a “tariffa” del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per i comuni che nell'anno 1999 avevano conseguito un grado di copertura dei costi del servizio di nettezza urbana superiore all'85%;
- **che** il mantenimento della TA.R.S.U. ha portato alla riattivazione delle disposizioni previste dall'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni che individuano le modalità di determinazione del costo del servizio ai fini della tassa;
- **che** con deliberazione di G.C. n.161 del 18 luglio 2002 è stata rideterminata la struttura dei costi che hanno formato le voci di spesa del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 1999;
- **che** a seguito di tale rettifica è stata stabilita, per l'anno in questione, una percentuale di copertura dei costi del servizio pari all'82,3%;
- **che**, conseguentemente ed in relazione alle disposizioni contenute nell'art.11 del DPR n. 158/1999, questo Comune avrebbe dovuto applicare la tariffa per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani a decorrere dal 1 gennaio 2006;
- **che**, tuttavia, con la disposizione di cui all'art. 1, comma 134, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale è stato modificando l'art. 11, comma 1, lett. a) e b), del regolamento di cui al richiamato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni, è stato cambiato in sette anni il precedente termine per cui questo Comune doveva applicare la tariffa per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani a decorrere dal 1 gennaio 2007;
- **che** a seguito dell'entrata in vigore del c.d. “Codice ambientale” di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni è stata disciplinata ex novo la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, per la cui piena applicazione, tuttavia, occorre attendere la determinazione di criteri generali prevista dall'art. 238;
- **che** con l'art. 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) è stato stabilito che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;
- **che** con l'art. 1, comma 166, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), sono state apportate modifiche alla norma sopra richiamata nel senso che “*il regime di prelievo*

relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per l'anno 2008";

- **che** con l'art. 5, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono state apportate modifiche all'art. 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso che *"il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009"*;
- **che**, comunque, al 1° gennaio 2010 è da ritenere ancora legittimamente applicabile la TARSU come anche evidenziato nella circolare ANCI-IFEL protoc. n. 15/FL/AR/SS/mf-10 del 2 marzo 2010 poiché dall'emanazione del D.Lgs. n. 152/2006 non sono entrate in vigore norme di legge che prevedano una qualche forma di corrispettivo per il servizio di igiene urbana e giacché è lo stesso provvedimento a prevedere che, in attesa dell'entrata in vigore della nuova tariffa di cui all'art. 238, continuano ad avere efficacia le discipline regolamentari vigenti e tra queste vanno certamente ricomprese le disposizioni regolamentari vigenti;
- **che** la stessa circolare aggiunge che in caso di mancata attuazione dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, cioè della nuova tariffa di igiene ambientale, i comuni potranno (e non dovranno) passare da TARSU a TIA, apparendo ciò come una evidente conferma che i due regimi, tenuti in vita transitoriamente, sono ritenuti legittimi ed applicabili;
- **che** l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- **che** con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- **che** con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito *".... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- **che** con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- **che** con decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2010;
- **che** con deliberazione di G.C. n. 70 del 29 aprile 2005 sono state determinate per l'anno 2005 le nuove tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- **che** con deliberazione di G.C. n. 31 del 2 marzo 2006 sono state confermate per l'anno 2006 le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani approvate con il provvedimento sopra richiamato;
- **che** con deliberazione di G.C. n. 28 del 27 febbraio 2007 sono state confermate per l'anno 2007 le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani vigenti nell'anno 2006;
- **che** con deliberazione di G.C. n. 44 del 6 marzo 2008, in relazione ai maggiori costi derivanti essenzialmente dalla revisione del contratto di appalto del servizio, dalla estensione del servizio di spezzamento e raccolta rifiuti e dal riordino ed ampliamento di tale servizio per il centro storico e tenuto conto dell'impossibilità di far fronte ai maggiori oneri con le risorse in bilancio,

nonché nella necessità di mantenere inalterata la qualità e quantità degli altri servizi erogati alla comunità, è stato disposto un aumento del 10% delle tariffe della Ta.r.s.u.;

- **che** con deliberazione di G.C. n. 62 del 6 marzo 2009 sono state confermate per l'anno 2009 le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani vigenti nell'anno 2008;
- **che** con deliberazione di G.C. n. 360 del 10 dicembre 2009, cui ha fatto seguito il contratto rep. n. 117203 – racc. n. 36299 del 14 dicembre 2009 tra l'A.T.I. n. 2 (Ambito Territoriale Integrato), il Comune di Todi e la società aggiudicataria della gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è stato affidato il servizio stesso alla Soc. Gest. s.r.l.;
- **che** dalla stipula di tale contratto deriva un rilevante incremento dei costi di gestione del servizio dovuto ad un generale miglioramento dei servizi di base ed accessori, nonché alla revisione dei prezzi ed essenzialmente alla spesa per il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti;
- **che** dall'esame del prospetto dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riferito all'anno 2010 come trasmesso dal servizio tecnico e depositato in atti, emerge una previsione di spesa pari ad € 2.501.879,08 di cui € 2.425.033,49 per i servizi di base ed accessori di cui all'art. 30 del contratto ed € 76.845,59 per il personale addetto al servizio;
- **che** confermando per l'anno 2010 le tariffe della tassa in parola vigenti nell'anno 2009 si avrebbe un disavanzo di 444.879,08 euro;
- **che** il bilancio di previsione dell'anno 2010, non è in grado di far fronte ai maggiori costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e che volendo mantenere inalterata la qualità e quantità degli altri servizi erogati alla comunità, si è nella necessità di ricorrere ad un aumento delle tariffe della TARSU;
- **che** il servizio Risorse Tributarie, su direttiva dell'Assessore al Bilancio e della Giunta Comunale, ha predisposto un adeguamento delle tariffe della tassa in parola per l'anno 2010 in modo da consentire una riduzione del disavanzo di gestione del servizio ed il minor aggravio possibile sulle restanti risorse da destinare a tutti gli altri servizi per i quali l'ente è chiamato a far fronte;
- **che** lo stesso servizio, sempre su direttiva dell'Assessore al Bilancio e della Giunta Comunale, ha predisposto la bozza di aumento per l'anno 2010 delle tariffe della tassa in questione in misura pari al 20% (venti per cento) che dovrebbe garantire un gettito quantificabile in € 2.468.840,00, con conseguente riduzione del disavanzo ad € 33.039,08 ed una percentuale di copertura dei costi del 98,6%;
- **che** con l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato stabilito che *“resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani - tarsu”*;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, disponendo l'aumento per l'anno 2010 delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura del 20% (venti per cento) su quelle in vigore e per ogni singola categoria di superfici tassabili previste;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 29 marzo 2007;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di C.C. n. 120 del 28 settembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che per l'anno 2010 la classificazione delle superfici tassabili rimane la stessa di quella prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
Visto il capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visti i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esistenti agli atti:

- a) Responsabile del servizio Tributi interessato, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- b) Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

All'unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO che, per l'anno 2010, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani - tarsu;

2) DI AUMENTARE, per le motivazioni esposte in premessa, a decorrere dall'anno 2010, nella misura del 20% (venti per cento) le vigenti tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e per ogni singola categoria di superfici tassabili previste;

3) DI CONFERMARE per l'anno 2010 la vigente classificazione delle categorie di superfici tassabili così come prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

4) DI DARE ATTO che, a seguito dell'aumento del 20%, le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sono così stabilite per l'anno 2010:

<i>Categoria</i>	Descrizione delle tipologie	Tariffe al mq.
A	Locali delle abitazioni private	€ 2,13
B	Locali degli studi professionali in genere, degli uffici commerciali, legali, tecnici, di consulenza del lavoro, sanitari, di ragioneria, delle banche, degli istituti di credito, delle agenzie di assicurazione, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggio, delle ricevitorie totocalcio, totip, enalotto e banchi del lotto. Locali degli ambulatori, dei poliambulatori, degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili, dei parrucchieri/e, delle estetiste.	€ 5,28

C	Locali degli alberghi, dei residence, dei villaggi turistici, degli affittacamere, delle pensioni, dei ristoranti, delle trattorie, delle tavole calde, degli agriturismi, delle pizzerie, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle osterie, delle sale da the, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle birrerie. Locali delle sale da ballo anche all'aperto e simili, dei circoli, sale da gioco e delle discoteche.	€ 5,64
D	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alla categoria C, locali a disposizione di aziende commerciali, dei supermercati, degli empori, delle edicole e chioschi stabili e non, delle aree adibite a banchi di vendita all'aperto, dei locali di vendita all'ingrosso in genere.	€ 4,57
E	Locali delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, dei magazzini di deposito e simili, delle sale di esposizione. Aree coperte e scoperte destinate al parcheggio di autoveicoli.	€ 2,21
F	Locali adibiti ad attività produttive, agricole, industriali ed artigianali (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi).	€ 2,83
G	Locali dei teatri e dei cinematografi.	€ 4,63
H	Locali dei collegi-istituti privati e pubblici, dei convitti, degli istituti in genere con convitto, delle caserme.	€ 3,17
I	Locali sede di enti pubblici, di assicurazioni e istituzioni culturali, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, politica, sindacale, sportiva, ricreativa a carattere popolare, degli enti di assistenza, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici degli ospedali, case di cura, ambulatori, poliambulatori, ecc.), delle stazioni ferroviarie, delle cabine telefoniche.	€ 2,46
L	Locali degli ospedali, delle case di cura e di riposo pubbliche e/o private (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali).	€ 3,3
M	Locali delle scuole di ogni ordine e grado.	€ 1,93
N	Locali dei distributori di carburante comprese le aree adiacenti.	€ 1,43
O	Locali ed aree degli impianti sportivi coperti e scoperti, escluse le aree destinate all'effettivo esercizio dello sport.	€ 1,58
P	Aree destinate a campeggio.	€ 2,15

5) DI DARE ATTO, altresì, che il gettito ordinario previsto per la tassa in parola, derivante dall'applicazione delle suddette tariffe, garantirà la prevista obbligatoria percentuale di copertura dei costi del servizio, potrà costituire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente e contribuire all'obbligatorio equilibrio economico del bilancio, nonché ad assicurare il finanziamento della spesa connessa al mantenimento dei servizi comunali;

6) DI RIMETTERE copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – Roma ai fini delle disposizioni contenute nell'art. 78 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;

DELIBERA DI G.C. N.92 del 25.3.2010

7) DI DICHIARARE il presente atto, all'unanimità di voti, immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Avv. Antonino Ruggiano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca Vichi

PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000)
- viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125, D.lgs n.267/2000)
- viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.lgs n.267/2000)

Li, _____

Il Funzionario Incaricato
Dr.ssa Lorella Petrella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **25.03.2010** ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000:

- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n.267/2000)
- per la decorrenza dei termini di 30 giorni di cui all'art.134, comma 1, D.Lgs n.267/2000)
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)

Li, _____

Il Funzionario Incaricato
Dr.ssa Lorella Petrella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Reg. pubblicazione n. _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____ Il Messo Comunale

Il Funzionario Incaricato
Dr.ssa Lorella Petrella

Al Responsabile del Servizio o Ufficio **TRIBUTI - FINANZE** per l'esecuzione del presente atto.

Li, _____

Il Direttore Generale

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to: Avv. Antonino Ruggiano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dr. ssa Francesca Vichi

E' copia conforme all'originale

Li, _____

Il Funzionario Incaricato
Dr.ssa Lorella Petrella

PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio il _____ per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000)
- viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125, D.lgs n.267/2000)
- viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.lgs n.267/2000)

Li, _____

Il Funzionario Incaricato
Dr.ssa Lorella Petrella

DELIBERA DI G.C. N.92 del 25.3.2010

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **25.03.2010** ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000:
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n.267/2000)
- per la decorrenza dei termini di 30 giorni di cui all'art.134, comma 1, D.Lgs n.267/2000)
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)

Li, _____

Il Funzionario Incaricato
Dr.ssa Lorella Petrella

Al Responsabile del Servizio o Ufficio **TRIBUTI – FINANZE** per l'esecuzione del presente atto.

Li, _____

F.to: Il Direttore Generale